NORME SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Art. 5

Validità delle deliberazioni del Consiglio superiore

Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura e' necessaria la presenza di almeno quattordici magistrati e di almeno sette componenti eletti dal Parlamento. Le deliberazioni sono prese ai maggioranza di voti e, in caso di parita', prevale quello del Presidente.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1976, non più in vigore dal 30 marzo 2002 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura
Estremi	Legge 24 marzo 1958, n. 195
Capo	I — Composizione ed organizzazione del consiglio superiore
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sulla-costituzione-e-sul-funzionamento-del-consiglio-superiore/art-5-validita-delle-deliberazioni-del-consiglio-superiore/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it